



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENTO  
COLLEGIO DI CONTROLLO SPESE ELETTORALI

# REFERITO SULLE SPESE ELETTORALI ELEZIONI DEL 20, 21 SETTEMBRE 2020 E 4 OTTOBRE 2020 COMUNE DI ROVERETO (TN)

Deliberazione 9/2021/CSE

(art. 12, c. 3, legge 10 dicembre 1993, n. 515; art. 13, c. 6, legge 6 luglio 2012, n. 96)





CORTE DEI CONTI



## CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

COLLEGIO DI CONTROLLO SPESE ELETTORALI

# **REFERITO SULLE SPESE ELETTORALI ELEZIONI DEL 20, 21 SETTEMBRE 2020 E 4 OTTOBRE 2020 COMUNE DI ROVERETO (TN)**

Deliberazione 9/2021/CSE

(art. 12, c. 3, legge 10 dicembre 1993, n. 515; art. 13, c. 6, legge 6 luglio 2012, n. 96)

Relatore:

Consigliere Tullio FERRARI

Hanno collaborato:

Stefano Andreis

Renata Colarusso



**CORTE DEI CONTI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**SEDE di TRENTO**

**COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI**

**ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020**

composta dai Magistrati:

Alessia DI GREGORIO      Presidente del Collegio

Tullio FERRARI      Consigliere

Paola CECCONI      Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2021

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera ed al Senato;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*

” e successive modifiche e variazioni, la quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti,

movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO l'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che modifica l'art. 12 della legge n. 515/1993 e l'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012;

VISTO l'art. 33, comma 3, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/2014 che enuncia principi di diritto a cui si devono conformare le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6 co. 4 decreto-legge n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;

VISTO il decreto n. 1/2020 del 19 agosto 2020 del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

VISTA la nota prot. n. 1680 del 20 agosto 2020 trasmessa al Comune di Rovereto con la quale sono state fissate le linee di indirizzo sulla rendicontazione delle entrate e delle spese, al fine di informare i rappresentanti delle liste dell'obbligo di trasmissione del consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento;

VISTA la delibera n. 206/2020/CSE di insediamento del Collegio di controllo sulle spese elettorali in data 22 ottobre 2020;

VISTA la delibera n. 207/2020/CSE con la quale sono state formulate richieste istruttorie al Presidente del Consiglio comunale di Rovereto ed in particolare per acquisire il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali, l'elenco dei partiti, movimenti o liste partecipanti alle elezioni, la data di convocazione dei comizi elettorali, la certificazione dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale;

VISTA la nota di risposta del Presidente del Consiglio comunale di Rovereto prot. n. 66542 del 4 novembre 2020, acquisita al prot. Corte dei conti n. 2465 del 5 novembre 2020;

VISTE le ulteriori richieste istruttorie formulate dal Presidente del Collegio e dal Magistrato istruttore ai rappresentanti di lista, nonché le relative risposte, quali risultano illustrate nella relazione allegata;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m., concernente: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

*famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” ed in particolare l’art. 85, c. 8-bis, secondo il quale “Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”, disposizione da ultimo confermata dall’art. 26 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;*

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l’odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza (pc con programma Microsoft Teams), con la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti liberamente disponibili in formato digitale, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19;

DATO ATTO che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l’esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l’ordinanza n. 2/2021 del 22 gennaio 2021 con la quale il Presidente del Collegio di controllo delle spese elettorali ha convocato il Collegio per l’odierna Camera di consiglio con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con decreto del Presidente del Collegio di controllo delle spese elettorali n. 1/2021 del 22 gennaio 2021, ed esaminata la documentazione agli atti

#### DELIBERA

di approvare l’unito referto, quale parte integrante della presente deliberazione, che espone gli esiti dei controlli sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali del 20 – 21 settembre e 4 ottobre 2020 per il rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Rovereto;

#### ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione e dell’allegato referto, a cura del Servizio di supporto della Sezione:

1. al Presidente del Consiglio Comunale di Rovereto al fine di curarne la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
2. al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all’art. 13 della L. 10/12/1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), presso la Corte di Appello di Trento.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente Tullio FERRARI

Il Presidente del Collegio

F. to digitalmente Alessia DI GREGORIO

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente Anna Maria GUIDI

# INDICE

1	PREMESSA .....	1
2	SOGGETTI PASSIVI E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO .....	4
3	CONTENUTI DEL RENDICONTO .....	5
4	PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.....	7
5	TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO8	
6	ATTIVITA' SVOLTA.....	10
7	IL CONTROLLO DEI CONSUNTIVI DELLE SPESE ELETTORALI.....	16
7.1	Liste con dichiarazione di assenza di entrate e uscite (6 liste) .....	16
7.1.1	Rinascita Rovereto .....	16
7.1.2	Rovereto Libera con Valduga.....	16
7.1.3	Movimento Cinque stelle.....	17
7.1.4	Unione Civica Rilanciamo Rovereto con Zambelli .....	17
7.1.5	Rovereto con Zambelli .....	17
7.1.6	Giorgia Meloni Fratelli d'Italia .....	18
7.2	Liste con dichiarazione di spese e fonti di finanziamento (11 liste) .....	18
7.2.1	Zenatti Sindaco Rovereto Domani .....	18
7.2.2	Europa Verde Rovereto.....	20
7.2.3	PD Partito Democratico del Trentino.....	21
7.2.4	Rovereto al Centro .....	22
7.2.5	Rovereto Futura Partecipazione e Solidarietà .....	23
7.2.6	Unione Popolari .....	24
7.2.7	P.A.T.T.....	25
7.2.8	Civici con Francesco Valduga .....	26
7.2.9	Lega Salvini Trentino .....	27
7.2.10	Forza Italia Berlusconi Presidente Zambelli .....	28
7.2.11	Autonomisti Popolari.....	29

## 1 PREMESSA

La materia del finanziamento dei partiti e dei movimenti politici ha registrato una significativa evoluzione, inizialmente con le disposizioni introdotte dalla legge 10 dicembre 1993 n. 515<sup>1</sup>, e successivamente in forza della legge 6 luglio 2012 n. 96<sup>2</sup>, del d.l. 28 dicembre 2013 n. 149<sup>3</sup> (convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13).

La riforma del sistema che ha condotto all'abolizione del finanziamento pubblico diretto (v. art. 1 cit. d.l. n. 149/2013), disciplinando analitiche modalità di contribuzione volontaria e indiretta che possono essere disposte in favore delle formazioni partitiche, ha prescritto l'introduzione di canoni di trasparenza e pubblicità a tutela dei controlli dei loro rendiconti, nonché a tutela della democraticità degli stessi partiti<sup>4</sup>. I consuntivi delle diverse organizzazioni politiche devono essere redatti nel rispetto dei canoni dettati dalla richiamata normativa e devono indicare compiutamente le fonti di finanziamento e le relative spese sostenute per le competizioni elettorali.

Con riguardo alle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, l'art. 13, c. 6, della legge n. 96/2012, modificato dall'art. 33, c. 3, lett. a), d.l. 24 giugno 2014, n. 91, che ha esteso l'applicazione della disciplina dettata dalla legge n. 515/1993<sup>5</sup> prevede che i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare alla Corte dei conti il consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale (v. art. 12, c. 1, legge n. 515/1993 e s.m.i.).

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti o movimenti politici, delle liste o di gruppi di candidati, o di mancata indicazione delle fonti di finanziamento, ovvero di

---

<sup>1</sup> L. n. 515/1993 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".

<sup>2</sup> L. n. 96/2012 "Norme in materia di riduzione dei contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico...".

<sup>3</sup> D.L. 149/2013 "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

<sup>4</sup> L'art. 1, commi 11 e seguenti, legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", ha dettato, tra l'altro, disposizioni in merito al consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori di contributi, in qualsiasi forma elargiti nell'anno superiori a 500 euro e in ordine al divieto di ricevere elargizioni o altre forme di sostegno da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

<sup>5</sup> L'art. 13, legge n. 96/2012 "Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali", al comma 6, estende, con alcune limitazioni e specificazioni, l'applicazione della legge n. 515/1993 con riferimento: all'art. 7, cc. 2, 3 e 4, 6, 7 e 8; art. 11; art. 12, c. 1, 2 e c. 3 primo e secondo periodo, 3-bis; 4; art. 13; art. 14; art. 15, cc. 3 e 5, 6, 7, 8; 9, 10, 11 primo periodo, 15; 16 primo periodo, 19.

violazione dei limiti di spesa (come disposti dall’art. 13, c. 5, legge n. 96/2012) è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (v. art. 15 legge n. 515/1993 e s.m.i.).

La normativa richiamata, inoltre, ha operato una decisa separazione tra l’obbligo di rendicontazione da parte della formazione politica e quello cui è obbligato il singolo candidato, affidando i relativi controlli ad Organi diversi, rispettivamente al Collegio istituito presso la Sezione di controllo della Corte dei conti e al Collegio regionale di garanzia presso la Corte d’Appello del capoluogo di Regione (v. artt. 12 e 13 legge n. 515/1993 e s.m.i.).

Il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è affidato ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.

In occasione delle elezioni amministrative comunali che si sono tenute nel 2020, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, ha istituito il Collegio con decreto del Presidente della Sezione n. 1/2020 in data 19 agosto 2020<sup>6</sup>.

I controlli demandati alla Corte dei conti “*devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse*” (v. art. 12, c. 3, legge n. 515/1993 e s.m.i.).

I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei rendiconti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, salvo termine ulteriore stabilito dal Collegio (v. art. 12, c. 3, legge n. 515/1993 e s.m.i.).

Il Collegio ha orientato la propria attività agli indirizzi adottati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR del 29 ottobre 2013. Alla luce di tali indirizzi, il Collegio è considerato quale “*articolazione organizzatoria della Sezione di controllo regionale e risulta dotato di competenza riservata o funzionale*”; a cui compete “*eseguire una verifica della legittimità e della regolarità dei consuntivi presentati dai partiti e dalle altre formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 [ora 30.000] abitanti facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di competenza*”; e la verifica allo stesso intestata “*verte fondamentalmente sul controllo dell’ammissibilità e dell’effettività delle spese elettorali sostenute dalle formazioni politiche, oltre che sulla regolarità della documentazione prodotta e sull’acquisizione degli ulteriori elementi necessari*”.

---

<sup>6</sup> Le funzioni di supporto all’attività del Collegio sono state assegnate ad un apposito gruppo di lavoro, costituito dal Dirigente della Sezione di controllo con disposizione di servizio prot. n. 1847 del 19 ottobre 2020.

Secondo il dettato della legge, deve essere perciò verificata dal Collegio la conformità delle spese sostenute dagli aventi diritto e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse, nell’ambito delle tipologie di spesa ammesse dalla stessa legge (ai sensi dell’art. 11, legge n. 515/1993).

Tale controllo accerta *“in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 art. 11 legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale”* (deliberazione n. 24/2013 Sezione delle Autonomie cit.).

Sotto il profilo sostanziale, trattasi di accertare la effettività e l’inerenza delle spese, laddove l’effettività attiene alla corrispondenza tra le poste di entrata e di spesa indicate nel rendiconto e quelle effettivamente documentate (in termini di fatturazioni e pagamenti effettuati) e dichiarate<sup>7</sup>, mentre l’inerenza attiene alla funzionalità alla campagna elettorale delle spese sostenute e alla coerenza con le tipologie previste dalla legge

L’attività istruttoria del Collegio di controllo, espletata osservando le garanzie del contraddiritorio, si è concretizzata nell’acquisizione dei consuntivi e della documentazione allegata e nelle successive richieste istruttorie alle formazioni politiche interessate.

Il presente referto è stato redatto ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, c. 6, della legge n. 96/2012, e dell’art. 12, commi 2 - 3, della legge n. 515/93, e riassume l’esito dei controlli eseguiti dal Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e 4 ottobre 2020<sup>8</sup>, relative al rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Rovereto (TN).

---

<sup>7</sup> Al riguardo occorre rammentare che non tutte le entrate e non tutte le spese relative alla campagna elettorale devono essere documentate dalle formazioni politiche. La sentenza della Corte di Cassazione n. 1352 del 18 febbraio 1999, infatti, ha affermato che il controllo di legittimità e di regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie (provenienti dai bilanci dei singoli partiti) e, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese. Inoltre, con riferimento alle tipologie di spese previste dal comma 2 dell’art. 11, legge n. 515/1993, per le quali il legislatore ha previsto l’imputazione di una quota pari al 30% delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1 del medesimo articolo, dato il loro carattere forfettario, secondo un orientamento prevalente, non vi è bisogno di documentazione a supporto ma è sufficiente la dichiarazione della lista che consenta di verificare il rispetto del limite e delle tipologie di spesa indicate dalla norma richiamata.

<sup>8</sup> Il 4 ottobre 2020 si è tenuto il turno di ballottaggio.

## 2 SOGGETTI PASSIVI E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto, relativo alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento, al Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, c. 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto legge n. 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, c. 6, legge n. 96/2012). L'obbligo descritto riguarda i procedimenti elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti. Soggetti destinatari della trasmissione dei conti consuntivi, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014, sono le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, presso le quali viene costituito il predetto Collegio di controllo.

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione di controllo di Trento con decreto n. 1/2020 di data 19 agosto 2020 del Presidente della Sezione medesima, seguendo la giurisprudenza in materia, ha fatto propria una nozione ampia del termine "*rappresentante*", ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista (cfr. in argomento *ex plurimis* Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 279/2014).

In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto si evidenzia che lo stesso decorre dall'insediamento del Consiglio Comunale e il Collegio, nel far propria la natura ordinatoria del termine, ne ha verificato il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o la data di deposito *brevi manu* del consuntivo salva la proroga del termine stesso, nel caso di coincidenza con giorno prefestivo e festivo, al primo giorno feriale utile<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Ciò anche tenendo conto degli orari di apertura degli uffici della Sezione, che rimangono chiusi il sabato.

### 3 CONTENUTI DEL RENDICONTO

Il rendiconto riporta l'indicazione delle spese sostenute dal partito, movimento o lista per la campagna elettorale. Le spese di cui al c. 1 dell'art. 11 della legge n. 515/1993 devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e il totale complessivo delle spese, incluse quelle del citato c. 2 del citato art. 11, devono trovare idonea copertura nelle fonti di finanziamento correlate indicate nel rendiconto stesso (art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993).

Qualora la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi, si ritiene che essa debba comunque darne formale comunicazione al Collegio al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (c.d. "dichiarazione negativa").

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne. Ciò in quanto la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha espresso l'avviso che *"...il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo ... si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."* (deliberazione n. 24/2013).

Relativamente alle spese, l'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012, e successive modifiche e integrazioni, prevede il limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

L'art. 11, c. 1, della legge n. 515/93 indica le tipologie di spese relative alla campagna elettorale, precisando che si intendono ammissibili quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Il secondo comma del predetto art. 11 prevede che: *“Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate”* di cui al comma 1 dell'art. 11 sopra citato.

Per le suddette spese, dato il loro carattere forfettario, non vi è bisogno di documentazione a supporto ma è sufficiente la dichiarazione della lista che consenta di verificare il rispetto del limite e delle tipologie di spesa indicate dal comma 2 dell'art. 11 richiamato. Pertanto, laddove tali spese siano state effettivamente sostenute, esse devono essere imputate per un ammontare non superiore al 30% del totale delle spese ammissibili e documentate previste dall'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, e devono essere coperte dalle entrate; in caso di esplicita dichiarazione di assenza di spese riconducibili alle previsioni di cui all'art. 11, c. 2, legge n. 515/1993, è ammessa la rendicontazione a zero della relativa voce nel prospetto di rendicontazione.

Il Collegio ha ritenuto che, se la lista o il partito/movimento ha documentato analiticamente le spese che, pur potendo rientrare per loro natura tra le spese forfettarie, siano riferibili ad una delle tipologie previste dal comma 1, esse possono essere conteggiate per il loro intero ammontare (al riguardo si veda Sezione regionale di controllo Abruzzo delibera n. 155/2018/CSE).

## 4 PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Con riguardo al periodo temporale di riferimento della campagna elettorale (nel quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione), in mancanza di una disciplina specifica per le elezioni comunali e non operando l'art. 13 della legge n. 96/2012 alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, c. 1-bis della legge n. 515/1993, in base al quale "*il periodo della campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione*", questo Collegio, tenuto conto delle specificità delle elezioni comunali, ritiene che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali (nel caso specifico il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 13 luglio 2020) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio.

Per le elezioni amministrative 2020 del Comune di Rovereto il periodo elettorale è pertanto ricompreso tra la data del 13 luglio 2020 e il 3 ottobre 2020, tenuto conto che il giorno 4 ottobre 2020 si è svolto il turno di ballottaggio.

Occorre però considerare che il Presidente della Giunta regionale con decreto n. 2 del 27 gennaio 2020 aveva inizialmente convocato i comizi elettorali per il giorno 3 maggio 2020, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 17 maggio 2020. Tali date sono state successivamente rinviate con il d.P.Reg. n. 16 del 27 marzo 2020 a causa dell'emergenza COVID-19.

Il quadro normativo costituito dal Codice degli Enti Locali (CEL) di cui alla l.r. n. 2/2018 e s.m., all'art. 217, c. 1, prevede che le elezioni del sindaco e del consiglio di tutti i comuni della regione si svolgano in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno dell'anno di scadenza del mandato. Con la l.r. 23 giugno 2020, n. 1, concernente "Norme urgenti di rinvio del turno elettorale generale 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali", ed in particolare con il c. 1, dell'art. 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 217 del CEL è stata differita la data delle elezioni in una domenica compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020. Inoltre, con la medesima legge è stato modificato anche l'art. 218 CEL per permettere le elezioni degli organi comunali contemporaneamente alle consultazioni referendarie, anche confermative di modifiche costituzionali. In questa evenienza la legge regionale stabilisce che si applichino le disposizioni statali sulle modalità di svolgimento contemporaneo dei referendum con le elezioni comunali.

In relazione a ciò, il Collegio ha ritenuto ammissibili le spese sostenute anche in un periodo precedente il 13 luglio 2020 per tener conto della tempistica fissata con il primo decreto di convocazione dei comizi elettorali.

## 5 TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Per effetto dell'espresso richiamo operato dall'art. 13, c. 6, della legge n. 96/2012 all'art. 12, c. 3, della legge n. 515/1993 le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio con delibera motivata non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. In argomento la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha osservato che “...il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l'ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale” (cfr. delibere n. 24/2013 e n. 12/2014).

Circa la disciplina del regime sanzionatorio va premesso che, per effetto della modifica normativa recata dall'art. 14-bis del citato decreto-legge n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014, il Collegio di controllo ha il potere di applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, c. 7, legge n. 96/2012);
- b) da euro 5.164,57 a euro 51.645,69, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, c. 15, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13 c. 6 lettera f) della legge n. 96/2012);
- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto dall'art. 15, c. 6, della legge n. 96/2012 (art. 15, c. 16, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13 c. 6 lettera f) della legge n. 96/2012).

In ogni caso, in relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art. 15, c. 19, della legge n. 515/1993, rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, pertanto, trovano applicazione le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Infine, si rileva che i conti consuntivi devono essere presentati dai rappresenti di lista direttamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, non essendo quindi necessaria l'intermediazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

Il Collegio, con riferimento alle rendicontazioni presentate da partiti, movimenti e liste partecipanti all'elezione 2020 degli organi del Comune di Rovereto, a fine istruttoria non ha riscontrato in alcun caso la mancata presentazione della documentazione delle spese ammesse, rilevando tuttavia che, in vari

casi, la documentazione completa è stata trasmessa solo a seguito dell’attività istruttoria del Collegio oltre il termine di scadenza per l’invio dei rendiconti. Non ha riscontrato altresì, nella documentazione ricevuta e per le spese ammesse gravi irregolarità, salve le osservazioni formulate negli esiti dei controlli di ciascuna lista riportati nel successivo capitolo 7.

## 6 ATTIVITA' SVOLTA

Il Presidente del Collegio di controllo ha trasmesso la nota prot. n. 1680 del 20 agosto 2020 al Comune di Rovereto con la quale ha fissato le linee di indirizzo sulla rendicontazione delle entrate e delle spese, al fine di informare i presentatori/responsabili delle liste dell'onere della trasmissione al Collegio del consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

Per agevolare la compilazione del rendiconto, alla citata nota sono stati allegati a titolo esemplificativo degli schemi di consuntivo riguardanti sia la dichiarazione positiva, sia l'ipotesi di dichiarazione negativa (ovvero di assenza di spese e di finanziamenti).

Al fine di assicurare la necessaria collaborazione istituzionale e la speditezza dell'attività di controllo, è stato rappresentato al Comune di Rovereto l'invito a formulare ogni necessario avviso ai presentatori/responsabili delle liste, con riferimento:

- a) al necessario rispetto dei termini previsti dalla legge per la trasmissione del consuntivo alla Corte dei conti;
- b) all'obbligo di rendicontazione che sussiste anche nelle ipotesi di carenza di raccolta fondi e di assenza di spese;
- c) alla necessità di specificare, in sede di predisposizione e trasmissione del consuntivo, con chiarezza tutte le notizie e i dati necessari, tra cui: le generalità e il recapito del presentatore/responsabile (residenza anagrafica; indirizzo di posta elettronica e di PEC, ove presenti; numero telefonico);
- d) alla necessità di rendere tutte le dichiarazioni indispensabili al Collegio per l'attività di controllo e verifica della conformità a legge dei finanziamenti e delle spese sostenute e in particolare:
  - elencare l'ammontare dei finanziamenti, con il dettaglio delle singole fonti e i nominativi degli eventuali finanziatori, con specificazione dei contributi dagli stessi erogati;
  - allegare la documentazione idonea a comprova degli accrediti delle fonti di finanziamento;
  - specificare l'ammontare delle spese sostenute, classificate sulla base delle categorie previste dall'art. 11, legge n. 515/1993 e s.m.i.;
  - allegare le fatture e i documenti di spesa intestati con il nome del partito, della lista o del movimento con copia dei rispettivi bonifici bancari, dando conto, qualora i pagamenti siano stati effettuati in nome e per conto della lista da singoli candidati (evento che deve

- risultare dalla documentazione di spesa), di idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto rimborso delle spese medesime;
- trasmettere le fatture elettroniche in formato PDF scaricate dall'apposito servizio dell'Agenzia delle Entrate trasmesse dai fornitori tramite il Sistema di Interscambio (SDI), nel caso di titolarità di codice fiscale da parte del partito, della lista o del movimento;
  - trasmettere la restante documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto (scontrini fiscali parlanti, ecc.) in copia conforme;
  - tracciare i pagamenti delle spese sostenute, nonché gli incassi delle relative fonti di finanziamento tramite “... specifico conto corrente dedicato” (cfr. *ex plurimis*, delibera n. 3/2014/CSE del Collegio di controllo presso questa Sezione di controllo (elezioni Comune di Pergine Valsugana).

Il Collegio di controllo si è insediato con deliberazione n. 206 in data 22 ottobre 2020 e con deliberazione n. 207, di pari data, trasmessa con nota prot. n. 2372 del 26 ottobre 2020, ha chiesto al Presidente del Consiglio comunale di Rovereto:

1. il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2020, al fine di poter quantificare i limiti massimi delle spese elettorali dei partiti, movimenti o liste;
2. la data del decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol di convocazione dei comizi elettorali, al fine di individuare con esattezza il periodo della campagna elettorale;
3. l'elenco dei partiti, movimenti o liste partecipanti alle elezioni, dettagliando per ogni formazione politica anche l'elenco dei candidati consiglieri ed il nominativo del candidato alla carica di sindaco, nonché dei delegati di lista, al fine di poter verificare i soggetti obbligati al deposito dei consuntivi, nonché la legittimazione alla trasmissione del rendiconto stesso. È stato chiesto, inoltre, di indicare il recapito telefonico e l'indirizzo mail di un referente della lista;
4. la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale per la definizione del termine ultimo relativo alla trasmissione dei rendiconti da parte dei rappresentanti dei partiti, movimenti o liste partecipanti alle elezioni.

Alla richiesta del Collegio è stato dato riscontro con nota della Presidente del Consiglio comunale di Rovereto prot. n. 66542 del 4 novembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2465 del 5 novembre 2020, con la quale è stato precisato:

1. il numero dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Rovereto alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2020 pari a 31.736, di cui 16.697 femmine e 15.039 maschi;
2. il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol n. 33 del 13 luglio 2020 di convocazione dei comizi elettorali;
3. la data del 22 ottobre 2020 di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Rovereto.

Il Presidente del Consiglio comunale con la citata nota del 4 novembre 2020 ha comunicato le liste che hanno partecipato alla competizione elettorale, i candidati Sindaco e i candidati Consiglieri per ciascuna lista, nonché i riferimenti dei delegati di lista con i rispettivi contatti telefonici e di posta elettronica.

Per il Comune di Rovereto, a conclusione della preliminare attività istruttoria è emerso quanto segue:

- a. in relazione alla consultazione elettorale hanno rendicontato le seguenti n. 17 liste<sup>10</sup>:  
lista 1 “ZENATTI SINDACO ROVERETO DOMANI”;  
lista 2 “RINASCITA ROVERETO”;  
lista 3 “EUROPA VERDE ROVERETO”;  
lista 4 “PD PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTO”;  
lista 5 “ROVERETO LIBERA CON VALDUGA”;  
lista 6 “ROVERETO AL CENTRO”;  
lista 7 “ROVERETO FUTURA PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETA’”;  
lista 8 “UNIONE POPOLARI”;  
lista 9 “P.A.T.T.”;  
lista 10 “CIVICI CON FRANCESCO VALDUGA”;  
lista 11 “MOVIMENTO CINQUE STELLE”;  
lista 12 “UNIONE CIVICA RILANCIAMO ROVERETO CON ZAMBELLI”;  
lista 13 “LEGA SALVINI TRENTO”;

---

<sup>10</sup> La denominazione e la numerazione delle liste sono conformi all’allegato 1 alla nota del Presidente del Consiglio comunale di Rovereto prot. n. 66542 del 4 novembre 2020 e seguono l’ordine di sorteggio dei candidati sindaci e delle liste ammesse alla competizione elettorale del 20-21 settembre 2020 per il Comune di Rovereto.

- lista 14 "FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE ZAMBELLI";  
lista 15 "ROVERETO CON ZAMBELLI";  
lista 16 "GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA";  
lista 17 "AUTONOMISTI POPOLARI";
- b. con l'eccezione di una lista, i predetti soggetti politici hanno adempiuto all'obbligo di rendicontazione (così come previsto dall'art. 13, c. 6, lett. c), legge n. 96/2012 che richiama l'art. 12, c. 1, legge n. 515 del 1993) entro il previsto termine di 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto in data 22 ottobre 2020. Tale termine, ricadente il giorno domenica 6 dicembre, è stato individuato nel primo giorno feriale successivo, coincidente con il lunedì 7 dicembre 2020. La lista "Forza Italia Berlusconi Presidente Zambelli" ha presentato il rendiconto in ritardo in data 17 dicembre 2020. Pertanto, delle 17 liste sopra elencate, il controllo ha riguardato complessivamente 11 liste, mentre 6 liste hanno dichiarato assenza di spese;
- c. dalla documentazione ricevuta, risulta che tutte le formazioni politiche che hanno presentato il rendiconto hanno sostenuto spese nel limite previsto dall'art. 13, c. 5 della legge n. 96/2012, che per il Comune di Rovereto è pari ad euro 31.736,00, secondo i dati forniti dal medesimo Comune.

L'attività di verifica è stata svolta con riguardo ai seguenti profili:

- a. individuazione di tutte le formazioni partecipanti alle elezioni e dei rappresentanti di lista, del partito, del movimento tenuti alla presentazione del rendiconto;
- b. titolo legittimante il soggetto che ha sottoscritto e presentato il rendiconto;
- c. rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- d. rispetto del limite massimo di spesa correlato al numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- e. conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge;
- f. riferibilità delle spese al periodo di campagna elettorale;
- g. connessione funzionale (inerenza) delle spese con la campagna elettorale;
- h. dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- i. indicazione delle fonti di finanziamento, in particolare con riferimento alle fonti esterne (indicazione dei soggetti finanziatori);
- j. controllo della effettività della spesa attraverso la documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Inoltre, per le formazioni che hanno presentato i rendiconti con la valorizzazione di entrate e spese è stata richiesta al/i presentatore/i, una dichiarazione di inerzia alla campagna elettorale del Comune di Rovereto di tutte le spese rendicontate, nonché una dichiarazione attestante che la documentazione presentata è costituita da copie del tutto corrispondenti alla documentazione originale conservata dalla lista e che, per i documenti digitali, è stata fornita la riproduzione a stampa dei contenuti dei relativi documenti informatici. Il Collegio ha ritenuto pertanto ammissibili le copie delle fatture.

Tutte le liste e i partiti/movimenti hanno presentato le dichiarazioni richieste debitamente sottoscritte.

Nell'ambito del controllo, infine, sono state considerate le seguenti norme: articolo 7, c. 2, della legge 2 maggio 1974, n. 195 in tema di contributi erogati da società; art. 4, c. 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 in tema di contributi di importo superiore a euro tremila e art. 49, c. 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in tema di limitazioni all'uso di denaro contante.

Sono stati formulati rilievi istruttori e richiesta documentazione nei confronti di undici liste che hanno trasmesso i chiarimenti e le integrazioni richieste, in virtù delle quali si è riscontrata, nel complesso, una sostanziale regolarità della rendicontazione presentata dalle formazioni politiche rispetto alle disposizioni normative richiamate nel presente capitolo.

#### **Elezioni comunali Rovereto 2020 – Controllo spese elettorali Sintesi presentazione rendiconti o dichiarazioni di assenza di spese per 17 Liste**

<b>Lista</b>	<b>Rappresentante della Lista firmatario del rendiconto</b>	<b>Data Presentazione rendiconto</b>	<b>Ritardo presentazione (scadenza 7.12.2020)</b>	<b>Richiesta elementi istruttori</b>
<b>Zenatti Sindaco Rovereto Domani</b>	Dapor Luca	01.12.2020	No	Si
<b>Rinascita Rovereto</b>	Canestrini Gloria	10.11.2020	No	No
<b>Europa Verde Rovereto</b>	Pedrotti Giorgio	06.11.2020	No	Si
<b>PD Partito Democratico del Trentino</b>	Pomarolli Riccardo	26.11.2020	No	Si
<b>Rovereto Libera con Valduga</b>	Bortot Mario	02.12.2020	No	No
<b>Rovereto al Centro</b>	Plotegher Carlo	04.12.2020	No	Si
<b>Rovereto Futura Partecipazione e Solidarietà</b>	Merighi Claudia	20.11.2020	No	Si
<b>Unione Popolari</b>	Giori Alessandro	02.12.2020	No	Si

P.A.T.T.	Paissan Rosanna	12.11.2020	No	Si
<b>Civici con Francesco Valduga</b>	Cemin Claudio	19.11.2020	No	Si
<b>Movimento Cinque Stelle</b>	Dalbosco Alessandro	01.12.2020	No	No
<b>Unione civica Rilanciamo Rovereto con Zambelli</b>	Falqui Massidda Guido	06.11.2020	No	No
<b>Lega Salvini Trentino</b>	Paccher Roberto-Paoli Denis	04.12.2020	No	Si
<b>Forza Italia Berlusconi Presidente Zambelli</b>	Messina Alfredo	17.12.2020 (*)	Si	Si
<b>Rovereto con Zambelli</b>	Beccari Daniela	01.12.2020 (**)	No	No
<b>Giorgia Meloni Fratelli d'Italia</b>	Caldini Mauro	13.11.2020	No	No
<b>Autonomisti Popolari</b>	Busetti Silvano-Comper Paolo- Kaswalder Walter	19.11.2020	No	Si

(\*) Il ritardo è stato attribuito dalla lista ad un disguido rappresentato per le vie brevi.

(\*\*) Rendiconto trasmesso attraverso il servizio postale con data di invio 1° dicembre 2020, registrato al prot. Corte dei conti n. 2841 del 7 dicembre 2020.

Considerato che la data di presentazione dell'ultimo rendiconto relativo alla campagna elettorale del Comune di Rovereto, pervenuto nei termini, come si evince dalla tabella precedente, è il 4 dicembre 2020, il Collegio ha ritenuto di individuare in tale data il *dies a quo* per calcolare il periodo di sei mesi di cui all'art. 12, c. 3, legge n. 515/1993 per la conclusione dei controlli sulle spese sostenute dalle formazioni politiche per le elezioni amministrative del Comune di Rovereto.

## 7 IL CONTROLLO DEI CONSUNTIVI DELLE SPESE ELETTORALI

Alle elezioni comunali di Rovereto, tenutesi il 20-21 settembre 2020 e il 4 ottobre 2020<sup>11</sup>, hanno preso parte complessivamente 17 liste. Sei liste hanno dichiarato l'assenza di entrate e l'assenza di spese, undici liste hanno presentato il rendiconto dando dimostrazione delle fonti di finanziamento a copertura totale delle spese rendicontate e documentate.

### 7.1 Liste con dichiarazione di assenza di entrate e uscite (6 liste)

#### 7.1.1 Rinascita Rovereto

La dichiarazione nella quale la lista ha attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi, è pervenuta il 10 novembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2586 di pari data, ed è regolarmente sottoscritta dalla sig.ra Gloria Canestrini (documento d'identità correttamente allegato), qualificatasi come "candidata sindaco/presidente".

La presentazione della dichiarazione è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96. In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

#### 7.1.2 Rovereto Libera con Valduga

Il rendiconto, dal quale risulta l'assenza di entrate per finanziamenti e contributi e di spese elettorali, è pervenuto il 2 dicembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2822, ed è regolarmente sottoscritto in calce dal sig. Mario Bortot (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come "coordinatore della lista civica Rovereto Libera". Nella nota di trasmissione il presentatore dichiara che la lista non ha sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi.

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

---

<sup>11</sup> Data di svolgimento del turno di ballottaggio.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

### **7.1.3 Movimento Cinque stelle**

La dichiarazione nella quale la lista ha attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi, è pervenuta il 1° dicembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2816, ed è regolarmente sottoscritta dal sig. Alessandro Dalbosco (documento d’identità correttamente allegato), qualificatosi come “candidato sindaco”.

La presentazione della dichiarazione è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

### **7.1.4 Unione Civica Rilanciamo Rovereto con Zambelli**

Il rendiconto, dal quale risulta l’assenza di entrate per finanziamenti e contributi e di spese elettorali, è pervenuto il 6 novembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2540, ed è regolarmente sottoscritto in calce dal sig. Guido Falqui Massidda (documento d’identità correttamente allegato), qualificatosi come “presentatore”. Nella nota di trasmissione il presentatore dichiara che la lista non ha sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi.

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

### **7.1.5 Rovereto con Zambelli**

La dichiarazione nella quale la lista ha attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi, è pervenuta il 7 dicembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2841, ed è

regolarmente sottoscritta dalla sig.ra Daniela Beccari (documento d'identità correttamente allegato), qualificatasi come “delegato alla presentazione”.

La presentazione della dichiarazione è quindi avvenuta nel rispetto del termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

### **7.1.6 Giorgia Meloni Fratelli d'Italia**

La dichiarazione nella quale la lista ha attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi, è pervenuta il 13 novembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2613, ed è regolarmente sottoscritta dal sig. Mauro Caldini (documento d'identità correttamente allegato), qualificatasi come “Segretario amministrativo regionale dell'Autonomia Economico-finanziaria del Partito Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Trento”.

La presentazione della dichiarazione è avvenuta nel rispetto del termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

## **7.2 Liste con dichiarazione di spese e fonti di finanziamento (11 liste)**

### **7.2.1 Zenatti Sindaco Rovereto Domani**

Il rendiconto è stato trasmesso il 1° dicembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2818 di pari data, ed è regolarmente sottoscritto dal sig. Luca Dapor (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come “Mandatario elettorale”.

La presentazione del consuntivo è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 7.247,41 e sono state finanziate da “risorse proprie della lista” per euro 2.797,24 e da “altri fondi” per euro 4.450,17. Per le entrate sono state fornite le generalità/denominazione dei finanziatori e le relative somme sono transitate per il conto corrente bancario.

Le spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla lettera a), dell’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 per euro 4.665,65, alla lettera b) per euro 1.406,08, alla lettera e) per euro 1.175,68 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 3026 del 23 dicembre 2020 sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’intestazione delle fatture alla persona fisica del candidato Sindaco e non alla lista, considerato che le spese pagate per il singolo candidato devono essere rendicontate al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’Appello. Inoltre, con riferimento al documento “PRO-FORMA” del 13 agosto 2020 per euro 1.168,96 è stato richiesto l’invio della fattura definitiva nonché chiarimenti per i servizi web addebitati (agosto 2020 – agosto 2021) per mensilità che vanno oltre il periodo elettorale conclusosi il 3 ottobre 2020.

Con riguardo all’erogazione liberale di euro 1.450,00 del 17 settembre 2020, è stata richiesta la trasmissione di copia della delibera assunta dal competente organo amministrativo della società e la dichiarazione della regolare iscrizione a bilancio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 195/1974.

Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti relativamente alla classificazione delle contribuzioni raccolte dai candidati come “fondi propri della lista” ed infine è stato segnalato che, per mero errore materiale, il rendiconto presentato il 1° dicembre 2020 è datato 14 dicembre 2020.

In riscontro alle suddette richieste, con nota del 4 gennaio 2021, prot. Corte di conti n. 26 del 4 gennaio 2021, il mandatario elettorale:

- ha trasmesso, come richiesto, la fattura definitiva datata 30 settembre 2020 dell’importo di euro 1.168,96, mentre con nota integrativa del 10 gennaio 2021 ha dichiarato che i servizi web acquisiti prevedono un abbonamento minimo di un anno;
- ha trasmesso la documentazione di cui all’art. 7 della legge n. 195/1974 relativamente al contributo erogato da persona giuridica di euro 1.450,00;
- ha dichiarato che le contribuzioni raccolte dai candidati della lista, versate sul conto corrente bancario dedicato intestato al mandatario elettorale per conto della formazione politica, sono state classificate come risorse proprie, in quanto i candidati non sono stati ritenuti soggetti terzi.

Con riferimento alla fattura del 30 settembre 2020 della Ditta Omedra, il Collegio, pur prendendo atto della dichiarazione del mandatario circa l’obbligo di sottoscrizione di un abbonamento minimo di un anno, ritiene non ammissibile quota parte delle spese sostenute con il citato documento ed in particolare quelle per l’acquisizione di servizi web per il periodo successivo al 3 ottobre 2020 riferite al costo per i siti “zenattisindaco.it” e “roveretodomani.it” per la quota parte di euro 21,80, per il pacchetto mail da 2Gb per la quota parte di euro 5,06 e per l’hosting per la quota parte di euro 315,53, per un totale di euro 342,39; a tale importo va aggiunta l’IVA al 4% per una somma finale non ammissibile di euro 356,09.

Nel riscontro istruttorio del 4 gennaio 2021 il mandatario ha fornito la richiesta dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista, peraltro priva di sottoscrizione, regolarizzata mediante ulteriore invio effettuato in data 10 gennaio 2021. Contestualmente è stato ritrasmesso il rendiconto datato 30 novembre 2020.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012 e dichiara inammissibile la spesa di euro 359,09 per servizi web riferiti al periodo non inerente temporalmente alla campagna elettorale.

## 7.2.2 Europa Verde Rovereto

Il rendiconto è stato trasmesso il 6 novembre 2020 dal sig. Giorgio Pedrotti, qualificatosi come “Tesoriere dei Verdi del Trentino/Europa”, ed è stato acquisito nella stessa data al prot. Corte dei conti n. 2539. Il documento d’identità e la sottoscrizione del rendiconto<sup>12</sup>, inizialmente mancanti, sono stati inviati a seguito di richiesta istruttoria.

La presentazione del rendiconto è avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il consuntivo è stato presentato in un unico prospetto relativo alle campagne elettorali di cinque Comuni diversi, con entrate indicate complessivamente e spese distinte per singolo Comune.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 3032 del 23 dicembre 2020, è stata chiesta la ripartizione delle fonti di entrata per ciascuna lista, in quanto il rendiconto presentato per tutte le cinque liste facenti capo ai Verdi del Trentino/Europa Verde (nello specifico: Europa Verde

---

<sup>12</sup> La firma del Tesoriere era apposta nella nota di trasmissione del consuntivo.

Trento, Europa Verde Rovereto, Europa Verde Mori, Europa Verde Pergine e Lista civica Pedegaza) non dettagliava le stesse sulle campagne elettorali dei singoli Comuni. Inoltre, nelle spese totali per la campagna di Rovereto di euro 3.870,36 sono state conteggiate le spese forfettarie di euro 893,16, calcolate nella misura del 30% sul totale delle spese ammissibili e documentate. Sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'effettivo sostenimento delle spese forfettarie in considerazione del fatto che il rendiconto riferito a tutte le cinque liste presentava, per effetto di tali spese, pari ad euro 4.249,49, un totale complessivo di euro 18.414,46 superiore al totale generale delle entrate di euro 14.164,97.

In riscontro alle suddette richieste, con nota del 30 dicembre 2020 (prot. Corte n. 3170 del 31 dicembre 2020) il Tesoriere della lista ha trasmesso il documento d'identità mancante, ha riformulato il rendiconto scorporando le spese forfettarie del 30%, in quanto non effettivamente sostenute e ha ripartito le fonti di finanziamento per ciascun Comune. Per Europa Verde Rovereto l'importo delle entrate è pari a euro 2.977,20, in quadratura con le spese rendicontate.

La lista ha, altresì, presentato la richiesta dichiarazione di inerzia alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 2.977,20 e sono state finanziate da "disponibilità di bilancio dei Verdi del Trentino/Europa Verde e da contributi versati da Sinistra Italiana, èViva e Volt". Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla lettera a), dell'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 per euro 1.977,20, e alla lettera e) per euro 1.000,00<sup>13</sup> e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

### 7.2.3 PD Partito Democratico del Trentino

Il rendiconto è stato trasmesso il 26 novembre 2020, acquisito nella stessa data al prot. Corte dei conti n. 2768 ed è regolarmente sottoscritto dal sig. Riccardo Pomarolli (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come "legale rappresentante" del Partito Democratico del Trentino - Circolo di Rovereto.

---

<sup>13</sup> Nel rendiconto presentato dalla lista la spesa è stata inserita come lettera f) "contributo ai candidati sindaci collegati alle liste di Europa Verde".

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 10.275,04 e sono state finanziate da risorse proprie della lista. Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla lettera a), dell'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 per euro 5.588,86, alla lettera b) per euro 853,67 e alla lettera e) per euro 3.832,51 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, è stata chiesta con nota prot. n. 3023 del 23 dicembre 2020 la dichiarazione di inerzia per tutte le spese rendicontate e la dichiarazione che la documentazione presentata è costituita da copie del tutto corrispondenti alla documentazione originale conservata dalla Lista.

In riscontro alla suddetta richiesta, con nota del 7 gennaio 2021, prot. Corte de conti n. 58 di pari data, il "legale rappresentante" del Partito Democratico del Trentino – Circolo di Rovereto ha trasmesso quanto richiesto.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

#### **7.2.4 Rovereto al Centro**

Il rendiconto è stato trasmesso il 4 dicembre 2020, acquisito nella stessa data al prot. Corte dei conti n. 2833 ed è regolarmente sottoscritto dal sig. Carlo Plotegher (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come "legale rappresentante".

La presentazione del conto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 3.264,26 e sono state finanziate "da versamenti dei candidati alla lista Rovereto al Centro" per euro 3.350,00 attraverso bonifici transitati sul conto corrente bancario intestato alla lista con evidenziate le generalità degli ordinanti. Le spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla lettera a), dell'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 per euro 2.283,92, alla lettera c) per euro 280,34, alla lettera d) per euro 700,00 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 3033 del 23 dicembre 2020 sono stati chiesti chiarimenti in ordine ad una più dettagliata descrizione della spesa sostenuta con fattura del 22 ottobre 2020 e l'invito a documentare l'inerenza temporale del servizio fornito al periodo elettorale. Inoltre, è stata richiesta copia della ricevuta giustificativa a supporto del pagamento effettuato per la

manifestazione di chiusura della campagna elettorale, documentato con la copia del bonifico di data 3 novembre 2020. Infine, sono stati chiesti chiarimenti circa la classificazione delle contribuzioni raccolte come “fondi propri della lista”.

In riscontro alle suddette richieste, con mail del 7 gennaio 2021, prot. Corte dei conti n. 68 del 8 gennaio 2021, il referente della lista ha trasmesso i chiarimenti richiesti allegando, in riferimento alla fattura del 22 ottobre 2020, la dichiarazione della società fornitrice del servizio di promozione pubblicitaria con specificazione del periodo e delle modalità e di esecuzione (dal 14 settembre 2020 al 3 ottobre 2020).

Con riguardo alla classificazione delle entrate, ha confermato che le stesse si riferiscono esclusivamente ad erogazioni liberali effettuate dai candidati della lista Rovereto al Centro, tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato all’Associazione.

La lista ha trasmesso la richiesta dichiarazione di inerzia alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista. Infine, riguardo alla ricevuta giustificativa mancante la lista ha inviato copia del documento datato 4 novembre 2020 con mail del 11 gennaio 2021, prot. Corte dei conti n. 79 di pari data.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

### **7.2.5 Rovereto Futura Partecipazione e Solidarietà**

Il rendiconto è stato trasmesso il 20 novembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2678 di pari data ed è regolarmente sottoscritto dalla sig.ra Claudia Merighi (documento d’identità correttamente allegato), qualificatisi come “vicepresidente” di Futura Partecipazione e Solidarietà.

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 6.381,38 e sono state finanziate da risorse proprie della lista per euro 3.081,38 e da contributi dei candidati e donazioni da sostenitori per euro 3.300,00 per i quali è stato fornito l’elenco con le generalità. Tutte le entrate sono transitate sul conto corrente della formazione politica.

Le spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla lettera a), dell’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 per euro 3.634,80, alla lettera b) per euro 965,28, alla lettera c) per euro 429,30 e alla lettera e) per euro 1.352,00 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, sono state chieste con nota prot. n. 3020 del 23 dicembre 2020 integrazioni documentali in ordine a due fatture ed un bonifico mancanti.

In riscontro alle suddette richieste, con PEC del 4 gennaio 2021 e del 13 gennaio 2021, prot. Corte dei conti n. 31 del 5 gennaio 2021 e n. 111 del 13 gennaio 2021, il vicepresidente di Futura Partecipazione e Solidarietà ha fornito la documentazione mancante.

La lista ha trasmesso la richiesta dichiarazione di inerzia alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

## 7.2.6 Unione Popolari

Il rendiconto è stato trasmesso il 2 dicembre 2020, prot. Corte n. 2820 del 2 dicembre 2020 ed è regolarmente sottoscritto dal sig. Alessandro Giori (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come "rappresentante" della lista Unione Popolari.

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 3.597,10 e sono state finanziate da risorse proprie della lista per un importo di euro 3.585,00. Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla lettera a), dell'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 per euro 2.368,14, alla lettera b) per euro 46,60, alla lettera c) per euro 64,00 e alla lettera d) per euro 288,26 e risultano regolarmente documentate da fatture, bonifici bancari e da scontrini parlanti. Nel consuntivo sono state indicate anche le spese forfettarie di cui dell'art. 11, c. 2, legge n. 515/1993 per euro 830,10, calcolate nella misura del 30% sul totale delle spese ammissibili e documentate.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, sono state chieste integrazioni con nota prot. n. 3025 del 23 dicembre 2020 in ordine alla totale copertura finanziaria delle spese rendicontate e alla classificazione delle contribuzioni come fondi propri del movimento politico.

In riscontro alle suddette richieste, con nota del 4 gennaio 2021, prot. Corte dei conti n. 10, di pari data, il "rappresentante" della lista Unione Popolari aveva inviato un nuovo rendiconto nel quale venivano

modificate le spese di cui alla lettera c) da 64,00 euro a 48,00 euro (eliminata la spesa di un contrassegno telematico di 16,00 euro) e, conseguentemente, ridotte le spese forfettarie da euro 830,10 a euro 825,30.

In istruttoria è stato appurato che la spesa di 64,00 euro è stata effettivamente sostenuta a titolo di imposte di bollo ed è stata rimborsata al rappresentante di lista (movimentazione sul conto corrente bancario del 27 novembre 2020) e come tale va inserita nella rendicontazione delle spese inerenti alla campagna elettorale per le elezioni del Comune di Rovereto. Pertanto, è stato nuovamente richiesto alla lista di documentare l'integrale copertura delle spese effettivamente sostenute. In data 18 gennaio 2021, prot. Corte dei conti n. 158 di pari data, il rappresentante della lista ha ritrasmesso il rendiconto nel quale sono state confermate tutte le spese documentate e inizialmente rendicontate di euro 2.767,00 (di cui euro 2.368,14 riferite alla lettera a) dell'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993; euro 46,60 alla lettera b); euro 64,00 alla lettera c); euro 288,26 alla lettera d)), mentre sono state eliminate le spese forfettarie, inizialmente inserite nel consuntivo in modo automatico nella misura del 30%, in quanto non effettivamente sostenute.

La lista ha trasmesso la richiesta dichiarazione di inerzia alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

## 7.2.7 P.A.T.T.

Il rendiconto è stato trasmesso il 12 novembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2608 di pari data ed è regolarmente sottoscritto dalla sig.ra Rosanna Paissan (documento d'identità correttamente allegato), qualificatasi come "delegata della lista" Partito Autonomista Trentino Tirolese.

La presentazione del conto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 2.860,56 e sono state finanziate da fondi propri del partito. Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla lettera a), dell'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 per euro 1.809,38, alla lettera b) per euro 148,96, alla lettera c) per euro 300,00 alla lettera d) per euro 321,88 e alla lettera e) per euro 280,34 e risultano regolarmente documentate da fatture, bonifici bancari e attestazioni di vendita per l'acquisto dei valori bollati.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 3024 del 23 dicembre 2020, è stato chiesto l'invio di una fattura mancante oltre alla dichiarazione di inerzia alla campagna elettorale in

esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In riscontro alle suddette richieste, in data 4 gennaio 2021, prot. Corte dei conti n. 25 di pari data, la delegata di lista ha trasmesso quanto richiesto.

In conclusione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

### **7.2.8 Civici con Francesco Valduga**

Il rendiconto, consegnato a mano il 19 novembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2667 di pari data, è regolarmente sottoscritto dal sig. Claudio Cemin (documento d'identità correttamente allegato), qualificatosi come "Referente di lista e legale rappresentante dell'Associazione Civici per Rovereto".

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 2.405,89 e sono state finanziate "interamente da fondi del partito". Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla lettera a), dell'art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 per euro 1.413,36, alla lettera c) per euro 280,34, alla lettera e) per euro 712,19 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, sono stati chiesti chiarimenti con nota prot. n. 3030 del 23 dicembre 2020 in ordine alla classificazione delle entrate quali "risorse proprie della lista" e in merito alla copertura delle spese rendicontate di euro 2.405,89, a fronte di entrate derivanti da accrediti sul conto corrente dedicato per euro 2.202,00.

In riscontro alle suddette richieste, con nota del 30 dicembre 2020, prot. Corte di conti n. 3171 del 31 dicembre 2020, il rappresentante della lista ha dichiarato che le somme utilizzate a copertura delle spese derivano da versamenti dei candidati iscritti o sostenitori dell'associazione politico culturale "Civici per Rovereto" promotrice della lista "Civici con Francesco Valduga", come documentati dagli accrediti sul conto corrente bancario intestato all'associazione politico culturale "Civici per Rovereto" (allegato alla documentazione presentata). Ha comunicato, inoltre, che la differenza tra le spese dichiarate e sostenute ed i versamenti effettuati, pari ad euro 203,89, è stata coperta con i fondi presenti sul conto corrente bancario che al 31 gennaio 2020 presentava un saldo iniziale pari ad euro 1.405,78.

La lista ha trasmesso la richiesta dichiarazione di inerzia alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

### **7.2.9 Lega Salvini Trentino**

Il rendiconto, trasmesso il 4 dicembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2836 di pari data, è regolarmente sottoscritto dai sigg. Roberto Paccher e Denis Paoli (documenti d’identità correttamente allegati), qualificatisi come “legali rappresentanti” rispettivamente della “Lega Trentino per Salvini Premier” e “Lega Nord Trentino”.

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute, a seguito di riformulazione del rendiconto, ammontano ad euro 23.576,81 e sono state finanziate da fondi propri del partito. Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui alla lettera a), dell’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 per euro 1.408,06, alla lettera b) per euro 20.490,84 e alla lettera c) per euro 1.677,91 e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, sono stati chiesti chiarimenti con nota prot. n. 3021 del 23 dicembre 2020 in ordine all’invio di una fattura mancante, nonché alla correzione dell’erronea contabilizzazione di un paio di fatture la cui spesa era stata imputata sia sul rendiconto presentato per il Comune di Trento che per il Comune di Rovereto.

In riscontro alle suddette richieste, con nota del 5 gennaio 2021, prot. Corte di conti n. 34 di pari data, i legali rappresentanti della lista hanno trasmesso la documentazione mancante, hanno riformulato il rendiconto, scorporando dalle spese la metà delle due fatture imputate sia sul rendiconto del Comune di Trento che del Comune di Rovereto, ed hanno aggiunto la fattura relativa ad un pranzo tenutosi in data 30 settembre 2020 per un importo di euro 750,00 in occasione di un evento organizzato con il Governatore della Regione Veneto.

La lista ha trasmesso, con nota del 11 gennaio 2021, prot. Corte di conti n. 76 di pari data, la richiesta dichiarazione di inerzia alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

## 7.2.10 Forza Italia Berlusconi Presidente Zambelli

Il rendiconto, trasmesso il 17 dicembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2997 del 18 dicembre 2020, è regolarmente sottoscritto dal sig. Alfredo Messina (documento d’identità correttamente allegato), qualificatosi come “il commissario – amministratore nazionale” del movimento politico Forza Italia.

La presentazione del rendiconto è quindi avvenuta oltre il termine del 7 dicembre 2020 previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96. Per le vie brevi la lista ha rappresentato che la ritardata trasmissione è conseguenza di un mero disgido.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 378,00 e sono state finanziate da libere contribuzioni incassate in denaro per le quali sono state fornite le generalità del finanziatore. Tali spese sono ascrivibili alla fattispecie di cui alla lettera d), dell’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 per euro 378,00, e risultano regolarmente documentate da una fattura pagata sulla somma in deposito costituita presso il Notaio che ha fornito la prestazione. Nel rendiconto sono state indicate spese forfettarie di cui all’art. 11, c. 2, legge n. 515/1993 per euro 113,40, calcolate nella misura del 30% sul totale delle spese ammissibili e documentate.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 3022 del 23 dicembre 2020 sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla contraddittorietà del contenuto del rendiconto con la dichiarazione assenza di spese datata 1° ottobre 2020 del Coordinatore regionale per il Trentino-Alto Adige di “Forza Italia” (Prot. Corte dei conti n. 2845 del 9 dicembre 2020). Inoltre, è stato chiesto di documentare la copertura finanziaria della totalità delle spese rendicontate, senza tralasciare le spese forfettarie di cui all’art. 11, c. 2, della legge n. 515/1993.

In riscontro alle suddette richieste, con note del 4 gennaio e del 14 gennaio 2021, prot. Corte dei conti n. 20 del 4 gennaio 2021 e n. 137 del 15 gennaio 2021, “il commissario – amministratore nazionale” del movimento politico Forza Italia ha trasmesso i chiarimenti richiesti e riformulato il rendiconto con eliminazione delle spese forfettarie, in quanto non effettivamente sostenute.

La lista ha trasmesso la richiesta dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

### **7.2.11 Autonomisti Popolari**

Il rendiconto, consegnato a mano il 19 novembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2676 del 20 novembre 2020, è regolarmente sottoscritto dai sigg. Paolo Comper, Silvano Busetti e Walter Kaswalder (documenti d’identità correttamente allegati), qualificatisi come “delegati di lista e legale rappresentante della lista”.

La presentazione del conto è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 769,60 e sono state finanziate “...interamente da fondi del Movimento”. Tali spese sono ascrivibili alla fattispecie di cui alla lettera a), dell’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993 per euro 769,60, e risultano regolarmente documentate da fatture e bonifici bancari.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, con nota prot. n. 3028 del 23 dicembre 2020, è stata chiesta la trasmissione di copia del bonifico riferito alla fattura n. 371 del 7 settembre 2020, in quanto quella allegata riguardava erroneamente il pagamento di altra fattura.

In riscontro alla suddetta richiesta, con nota trasmessa in data 7 gennaio 2021, prot. Corte dei conti n. 65 del 8 gennaio 2021, il referente di lista ha trasmesso la documentazione contabile mancante e in data 11 gennaio 2020, prot. Corte dei conti n. 80 di pari data, i delegati di lista hanno inviato la richiesta dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale in esame di tutte le spese contenute nel rendiconto, nonché di corrispondenza della documentazione inviata agli originali conservati dalla lista.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

